

All. 2 – SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO****Sez. I – Ud.: 6.11.2024****NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEI MOTIVI AGGIUNTI****AL RICORSO N. 12700/2023**

1.- Descrizione e identificazione dell'atto per motivi aggiunti oggetto di notificazione per pubblici proclami, della parte ricorrente, del numero di ruolo generale, del Tribunale Amministrativo Regionale dinanzi al quale il giudizio è incardinato e dei provvedimenti impugnati.

Con atto per motivi aggiunti al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio, Sez. I, n. 12700/2023, la **U.I.L. – Unione Italiana del Lavoro** (d'ora innanzi, anche "U.I.L."), in persona del Segretario generale e legale rappresentante *p.t.* Pierpaolo Attilio Bombardieri, con sede in Roma, via Lucullo, 6 (C.F.: 80127290585), rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Salvatore Bellomia e Massimo Pineschi ed elettivamente domiciliata presso il primo di essi all'indirizzo p.e.c. salvatorebellomia@ordineavvocatiroma.org, costituente domicilio digitale di parte, nonché, fisicamente, presso lo studio del medesimo difensore in Roma, via Gradisca, 7, ha impugnato: **i)** il decreto del Presidente della Repubblica dell'8.9.2023, trasmesso alla U.I.L. con nota del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0028706 P-4.8.1.1.4 del 3 ottobre successivo, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo proposto dalla Confederazione U.I.L. ai sensi dell'art. 4, co. 4, della l. 30.12.1986, n. 936, diretto ad ottenere l'assegnazione di tre rappresentanti U.I.L., anziché due, nella categoria dei lavoratori dipendenti in seno al C.N.E.L. per il quinquennio 2023-2028; **ii)** le "osservazioni n. 8102 del 10 luglio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e la "relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri" svolta nella riunione del Consiglio dei Ministri del 7.9.2023, di cui è menzione nell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica dell'8.9.2023, atti non cognitivi alla ricorrente ed in relazione ai quali si è fatta riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti; **iii)** ogni altro

atto preordinato, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non cognito, sempre con riserva di ulteriori motivi aggiunti.

I motivi aggiunti sono stati proposti contro la **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente *p.t.*, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *p.t.* ed il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.)**, in persona del Presidente *p.t.* ed è stato notificato, oltre che alle predette Amministrazioni resistenti, alle seguenti associazioni sindacali controinteressate che hanno visto soggetti da esse designati fra quelli nominati componenti del cennato organo: **Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori – CONFISAL**, **Confederazione INTESA per l'Autonomia Sindacale - CONFINTESA**, **Unione Sindacale di Base – U.S.B.**, **U.G.L. - Unione Generale del Lavoro** e **Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – CISAL**, nonché alla **sig.ra Paola Palmieri**, *medio tempore* costituitasi in giudizio.

2.- Il decesso del difensore domiciliatario della U.I.L. e la costituzione di un nuovo difensore e domiciliatario in sostituzione di quello deceduto.

Il difensore e domiciliatario della U.I.L., prof. avv. Salvatore Bellomia, è deceduto in data 1.12.2023. A seguito di ciò, con atto del 12.4.2024 si è costituito in giudizio, quale nuovo difensore della ricorrente organizzazione sindacale, l'avv. Andrea Barletta, presso il quale la U.I.L. ha eletto domicilio digitale, all'indirizzo p.e.c. andreabarletta@ordineavvocatiroma.org, e domicilio fisico in Roma, via Gradisca, 7. È stato altresì confermato il patrocinio dell'altro difensore della U.I.L., avv. Massimo Pineschi.

3.- Sunto dei motivi di diritto dedotti con l'atto per motivi aggiunti.

3.1- Con il primo motivo aggiunto, sono stati dedotti la violazione dell'art. 4 della l. 30.12.1986, n. 936 (*“Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro”*) anche in riferimento all'art. 99 Cost. e l'eccesso di potere nelle sue varie forme, in particolare per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, arbitrarietà manifesta e sviamento. Ed infatti, la citata l. n. 936/1986, attuativa della riserva di legge relativa e rinforzata contenuta nell'art. 99 Cost., dispone, nel comma 7 del richiamato art. 4, che

il ricorso amministrativo eventualmente proposto (come nella fattispecie) dalle organizzazioni sindacali che abbiano proceduto alla designazione di una propria rappresentanza “*è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri su deliberazione del Consiglio dei Ministri*”. Al contrario, nel caso che ci occupa, la decisione del ricorso a suo tempo avanzato dalla U.I.L. è avvenuta nelle forme di un decreto del Presidente della Repubblica e non del Presidente del Consiglio dei Ministri, così come prescritto dalla riferita disposizione. Non varrebbe richiamare, in contrario, quanto previsto dalla l. 12.1.1991, n. 13 (“*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*”) citata nelle premesse del d.P.R. in esame, il cui art. 1, lett. c), prevede sì la nomina di alcuni esponenti del CNEL nelle forme del decreto presidenziale, ma restringe espressamente tali ipotesi al solo “*Presidente*” e al solo “*Segretario generale*” del Consiglio Nazionale.

3.2- Con il secondo motivo aggiunto, sono stati dedotti i vizi di violazione, sotto altro profilo, dell’art. 4 della l. 30.12.1986, n. 936, anche in riferimento all’art. 99 della Cost., e di eccesso di potere nelle sue varie forme, in particolare per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, arbitrarietà manifesta e sviamento. Il decreto del Presidente della Repubblica dell’8.9.2023 è affetto dallo stesso vizio che inficia anche il coevo d.P.R. paridatato (e pubblicato nella G.U. n. 218 del 18 settembre successivo, già impugnato con il ricorso principale) di nomina dei due componenti U.I.L. nel C.N.E.L., anziché di tre, come indicato dall’organizzazione sindacale. Si sostiene cioè, nel decreto del Presidente della Repubblica oggetto di impugnazione con motivi aggiunti, che “*i dati numerici indicativi della rappresentatività*” non dovrebbero “*essere applicati in modo rigidamente aritmetico o proporzionale, potendo* (o si intendeva forse dire: dovendo?, N.d.R.) *essere assicurata all’interno del CNEL, sebbene nel rispetto del principio di maggiore rappresentatività, la partecipazione di rappresentanti di plurime organizzazioni sindacali*”. Ciò al dichiarato fine di “*consentire il corretto bilanciamento tra il pur prevalente principio di rappresentatività con quello pluralistico*”. In realtà, come argomentato nel ricorso introduttivo, né l’art. 99 Cost. - che indica come unico criterio nella designazione dei componenti del C.N.E.L. la sola necessità di tenere conto “*della loro importanza numerica*

e qualitativa” - né l’art. 4 della l. n. 936/1986 – che fa riferimento al “grado di rappresentatività” delle organizzazioni sindacali (“con particolare riguardo all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro”) operano alcun riferimento alla necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla maggiore quantità possibile di sigle sindacali garantendo ad esse una sorta di “diritto di tribuna” di cui non vi è traccia né nella norma costituzionale (che indica come unico parametro l’“importanza numerica e qualitativa” dell’organizzazione) né nella legge attuativa (che si basa sul solo criterio della maggiore rappresentatività). Diversamente opinando, l’art. 4 della l. n. 936/1986 sarebbe manifestamente incostituzionale *in parte qua* per evidente contrasto con il più volte citato art. 99 Cost. È proprio il criterio di “maggiore rappresentatività”, cui non può fare a meno di richiamarsi il decreto presidenziale gravato ad escludere una rappresentanza acriticamente pluralistica delle organizzazioni sindacali minori, volendo bensì, nel solco costituzionale, che tale rappresentanza sia ristretta e riservata alle sole organizzazioni sindacali più forti e, quindi, più rappresentative.

3.3- Con il terzo motivo aggiunto, si è dedotta l’illegittimità derivata e conseguenziale del decreto del Presidente della Repubblica impugnato con motivi aggiunti siccome affetto da tutti i vizi già denunciati con il ricorso introduttivo. Trattasi, in particolare, dei vizi di “*Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (“Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro”) e s.m.i. Eccesso di potere nelle sue varie forme, in particolare per difetto di istruttoria, arbitrarietà, ingiustizia e irragionevolezza manifeste, sviamento. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Illegittimità derivata e riflessa*”, di cui alle pp. 9 - 13 del ricorso introduttivo, da intendersi integralmente trascritti nell’atto per motivi aggiunti.

4.- Le istanze formulate dalla U.I.L. nel proprio atto per motivi aggiunti e la data dell’udienza di merito.

Nel proprio atto per motivi aggiunti, la U.I.L. ha proposto istanza cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 22.11.2023, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Presidente rappresentava alle parti come la peculiarità della questione oggetto di giudizio necessitasse di approfondimento nella sede di merito. L'istanza cautelare, pertanto, veniva cancellata dal ruolo delle sospensive.

L'udienza di merito veniva quindi fissata per il 15.5.2024.

All'esito di tale udienza, con ordinanza collegiale n. 9843/2024 del 17.5.2024, l'adito T.A.R. del Lazio, Sez. I, ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, inclusi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, da effettuarsi mediante pubblicazione, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su quello del C.N.E.L., nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente" del ricorso introduttivo del giudizio, dei successivi motivi aggiunti e dei nominativi dei soggetti identificati quali controinteressati.

5.- Identificazione dei soggetti ai quali l'atto per motivi aggiunti deve essere notificato per pubblici proclami.

In ottemperanza all'ordinanza collegiale del T.A.R. del Lazio, Sez. I, n. 9843/2024 del 17.5.2024, **si notificano per pubblici proclami motivi aggiunti al suindicato ricorso R.G. n. 12700/2023** ai seguenti soggetti controinteressati, ivi incluse le persone fisiche nominate alla carica di membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:

- 1) Francesco Aceto;
- 2) Pierangelo Albini;
- 3) Carlo Altomonte;
- 4) Silvano Barbalace;
- 5) Gianluca Bianco;
- 6) Stefano Biasioli;
- 7) Fiovo Bitti;
- 8) Floriano Botta;
- 9) Mario Braga;

- 10) Massimo Brancato;
- 11) Giuseppe Capanna;
- 12) Guido Carella;
- 13) Aldo Carera;
- 14) Francesco Cavallaro;
- 15) Manola Cavallini;
- 16) Maria Carmela Colaiacovo;
- 17) Vito D'Ingeo;
- 18) Carlo De Ruvo;
- 19) Rossana Dettori;
- 20) Giovanni Di Cesare;
- 21) Fausto Durante;
- 22) Vincenzo Falabella;
- 23) Aldo Ferrara;
- 24) Cristiano Fini;
- 25) Simone Gamberini;
- 26) Sandro Gambuzza;
- 27) Alessandro Geria;
- 28) Giuseppe Ghisolfi;
- 29) Massimo Giuntoli;
- 30) Annalisa Guidotti;
- 31) Alfonso Luzzi;
- 32) Marcella Mallen;
- 33) Domenico Mamone;
- 34) Tullio Marcelli;
- 35) Alberto Marenghi;
- 36) Angelo Raffaele Margiotta;
- 37) Marco Menni;
- 38) Stefano Messina;

- 39) Emilio Minunzio;
- 40) Bruno Molea;
- 41) Enrica Morlicchio;
- 42) Luca Nogler;
- 43) Ivana Pais;
- 44) Paola Palmieri;
- 45) Domenico Pantaleo;
- 46) Manfred Pinzger;
- 47) Livia Ricciardi;
- 48) Claudio Risso;
- 49) Francesco Riva;
- 50) Alessandro Rosina;
- 51) Francesco Rotondi;
- 52) Tania Scacchetti;
- 53) Sergio Silvestrini;
- 54) Gaetano Stella;
- 55) Marco Tamagnini;
- 56) Valeria Termini;
- 57) Graziano Tilatti;
- 58) Michele Tiraboschi;
- 59) Rosario Maria Gianluca Valastro;
- 60) Francesco Verrascina;
- 61) Massimo Visconti;
- 62) Roberto Zazza;
- 63) C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 64) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

- 65) Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della Pubblica Amministrazione – CONFEDIR, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 66) Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda – C.I.D.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
- 67) UNSIC - Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 68) Confederazione Nazionale Coldiretti, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 69) Copagri – Confederazione Produttori Agricoli, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 70) Confindustria, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 71) Confartigianato Imprese, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 72) Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – C.N.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
- 73) Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi – CASARTIGIANI, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 74) Confesercenti, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 75) Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio - Imprese per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 76) CONFETRA – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 77) C.I.A. – Agricoltori Italiani, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 78) LEGACOOP, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 79) CONFCOOPERATIVE – Confederazione Cooperative Italiane, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 80) Confagricoltura – Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 81) A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana, in persona del legale rappresentante p.t.;

- 82) CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola e Media Industria Privata, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 83) Conftrasporto – Confcommercio – Imprese per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 84) ASSARMATORI, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 85) CIU - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 86) Confprofessioni – Confederazione Italiana Libere Professioni, *in* persona del legale rappresentante p.t.;
- 87) Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 88) Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in persona del legale rappresentante p.t.
- 89) F.I.S.H. – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 90) ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 91) Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici e Sportivi – FICTUS, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 92) AUSER – Associazione per l'Invecchiamento Attivo, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 93) MO.D.A.V.I. – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiane, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 94) Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t.

Si precisa che gli anzidetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato del giudizio sul sito internet della Giustizia Amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it.

Con osservanza.

Roma, 5 giugno 2024

(avv. Massimo Pineschi)

(avv. Andrea Barletta)